

Delib.C.R. 8 maggio 2007, n. VIII/369 (1).

Mozione concernente la tutela delle vittime di reati intenzionali e violenti.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 4 giugno 2007, n. 23.

Presidenza del Vice Presidente Lucchini

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la mozione n. 162 presentata in data 13 febbraio 2007; A norma degli artt. 97 e 98 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano

Delibera

di approvare la mozione n. 162 concernente la tutela delle vittime di reati intenzionali e violenti, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Premesso che:

- il Consiglio europeo, nella riunione di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha sollecitato l'elaborazione di norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità, in particolare sull'accesso delle vittime alla giustizia e sui loro diritti al risarcimento dei danni, comprese le spese legali;

- il 15 marzo 2001 il Consiglio europeo ha adottato la decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. Questa decisione, basata sul titolo VI del trattato sull'Unione Europea, consente alle vittime di chiedere un risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale;

- la Direttiva 2004/80/CE (Indennizzo delle vittime di reato in Paesi U.E.) auspica che, in tutti gli stati membri U.E., sia previsto un meccanismo di indennizzo per le vittime di reato ed un sistema che consenta alle vittime di trovare le informazioni per presentare la domanda di indennizzo e permetta una cooperazione efficiente tra le autorità coinvolte;

- all'art. 12, comma 2° capo II della Direttiva CE sopraccitata è previsto che tutti gli stati membri provvedano affinché le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato alle vittime;

Considerato che:

- la Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 4 del 2003, ha costituito un fondo regionale, con il quale ha stipulato in data 27 settembre 2004 una polizza assicurativa infortuni a sostegno delle vittime della criminalità;

- la garanzia della polizza di cui sopra copre tutti i cittadini residenti in Lombardia che abbiano subito un infortunio derivante da delitti contro la persona e/o contro il patrimonio, consumati in tutto o in parte sul territorio regionale e dai quali derivi la morte o un'invalità permanente, ma non prende in considerazione i reati sessuali;

Rilevato che il Consiglio Regionale ha già istituito la Giornata della memoria per le vittime della criminalità ed i caduti nell'adempimento del dovere;

Ritenuto che sia necessario sostenere e tutelare ulteriormente tutti coloro che sono vittime di reati intenzionali e violenti;

Invita la Giunta regionale

- ad adoperarsi al fine di individuare gli strumenti ed i criteri volti a garantire un supporto informativo, psicologico, legale e economico alle vittime della criminalità;

- a rivedere i criteri di copertura della polizza assicurativa a tutela delle vittime della criminalità affinché anche le vittime di violenza sessuale possano esservi incluse;

- a promuovere campagne regionali per l'educazione alla legalità.»

Delib.C.R. 8-5-2007 n. VIII/369

Mozione concernente la tutela delle vittime di reati intenzionali e violenti.

Pubblicata nel B.U. Lombardia 4 giugno 2007, n. 23.

di approvare la mozione n. 162 concernente la tutela delle vittime di reati intenzionali e violenti, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Premesso che:

- il Consiglio europeo, nella riunione di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha sollecitato l'elaborazione di norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità, in particolare sull'accesso delle vittime alla giustizia e sui loro diritti al risarcimento dei danni, comprese le spese legali;

- il 15 marzo 2001 il Consiglio europeo ha adottato la decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. Questa decisione, basata sul titolo VI del trattato sull'Unione Europea, consente alle vittime di chiedere un risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale;

- la Direttiva 2004/80/CE (Indennizzo delle vittime di reato in Paesi U.E.) auspica che, in tutti gli stati membri U.E., sia previsto un meccanismo di indennizzo per le vittime di reato ed un sistema che consenta alle vittime di trovare le informazioni per presentare la domanda di indennizzo e permetta una cooperazione efficiente tra le autorità coinvolte;

- all'art. 12, comma 2° capo II della Direttiva CE sopracitata è previsto che tutti gli stati membri provvedano affinché le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato alle vittime;

Considerato che:

- la Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 4 del 2003, ha costituito un fondo regionale, con il quale ha stipulato in data 27 settembre 2004 una polizza assicurativa infortuni a sostegno delle vittime della criminalità;

- la garanzia della polizza di cui sopra copre tutti i cittadini residenti in Lombardia che abbiano subito un infortunio derivante da delitti contro la persona e/o contro il patrimonio, consumati in tutto o in parte sul territorio regionale e dai quali derivi la morte o un'invalità permanente, ma non prende in considerazione i reati sessuali;

Rilevato che il Consiglio Regionale ha già istituito la Giornata della memoria per le vittime della criminalità ed i caduti nell'adempimento del dovere;

Ritenuto che sia necessario sostenere e tutelare ulteriormente tutti coloro che sono vittime di reati intenzionali e violenti;

Invita la Giunta regionale

- ad adoperarsi al fine di individuare gli strumenti ed i criteri volti a garantire un supporto informativo, psicologico, legale e economico alle vittime della criminalità;

- a rivedere i criteri di copertura della polizza assicurativa a tutela delle vittime della criminalità affinché anche le vittime di violenza sessuale possano esservi incluse;

- a promuovere campagne regionali per l'educazione alla legalità.».